



SENTENZA N.458/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **65849** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 26.3.2013 da: **(omissis)**, **(omissis)** **(omissis)** **(omissis)** nelle rispettive qualità di eredi del **(omissis)** tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Bartolo De Vita e con il medesimo elettivamente domiciliati presso lo Studio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16 (pec: avvocatobartolodevita@pec.giuffre.it);

contro

- **INPS**, già INPDAP, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede compartimentale ex Inpdap, sita in via De Gasperi n. 55 (pec: avv.mariasofia.lizzi@postacert.inps.gov.it);

FATTO

- con il ricorso in epigrafe, parti ricorrenti, in qualità di eredi del **(omissis)** – già dipendente CONSAC Gestioni idriche SPA (ex Consorzio dei Comuni per gli acquedotti del Cilento) in servizio dall'1.4.1962 al 10.9.1986 e deceduto in data 11.9.1986, - hanno contestato il provvedimento del 3.1.2011 con cui l'INAIL ha respinto l'istanza presentata dal coniuge superstite (**(omissis)**) il 15.6.2005 volta ad ottenere il riconoscimento all'esposizione

all'amianto del (omissis) nei termini di legge, con affermazione del diritto ai benefici previdenziali *ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 e s.m.i.*;

- nello specifico, assumono che il suddetto provvedimento negativo sia stato adottato all'esito di un articolato contraddittorio con l'Istituto previdenziale, avviato in ragione del limitato riconoscimento all'esposizione all'amianto del proprio dante causa per il periodo 1.4.1962 - 31.3.1964 quando svolgeva funzioni di fontaniere idraulico;

- in conclusione, chiedono di accertare l'esposizione del proprio dante causa, (omissis) alle fibre di amianto per un periodo ultradecennale con un valore di esposizione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria e, per l'effetto, di dichiarare il diritto alla rivalutazione contributiva *ex art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 e s.m.i.*, con condanna dell'INPS a rivalutare, a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro, i ratei di pensione corrisposti secondo il coefficiente 1,5 e, conseguentemente, a riconoscere la differenza maturata sui ratei percepiti, con rivalutazione ed interessi a far data da ogni singolo rateo corrisposto, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario;

- con memorie depositate il 6.3.2013 e 29.5.2014 si è costituito in giudizio l'INPS rilevando l'infondatezza della domanda in quanto carente di prova in ordine all'esposizione continuativa all'amianto e rammentando il valore decisivo del parere del CONTARP ai fini del rigetto del ricorso; in subordine, l'Ente ha eccepito la decadenza *ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003 e*, in ogni caso, la prescrizione dei ratei pensionistici ultraquinquennali alla data di proposizione della domanda;

- con memoria del 30.5.2014, la difesa di parti ricorrenti ha contestato l'ipotizzata prescrizione stante il compimento di

plurimi atti interruttivi tra la domanda inoltrata all'INAIL per la certificazione dell'esposizione in data 15.6.2005 e la notifica del ricorso introduttivo compiuta il 28.2.2013;

- con ordinanza n. 310/2014, del 30.7.2014, questo Giudice, in diversa composizione monocratica, ordinava, da un lato, alle parti ricorrenti l'acquisizione presso la competente sede INAIL della documentazione amministrativa sanitaria del dante causa e, dall'altro, all'UML presso il Ministero della Salute di esprimere motivato parere medico sul seguente quesito: *“se il signor (omissis) ha svolto attività lavorativa comportante esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dei contratti collettivi, per i periodi dal 01/04/1962 -31/12/1973, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326”*;

- tale parere veniva reso dal predetto organo di consulenza in data 18.7.2016;

- all'udienza dell'11.10.2018 le parti hanno concluso come in atti;

- con ordinanza n. 184/2018, del 17.12.2018 questo Giudice, ravvisata la necessità di disporre *ex officio* il rinnovo delle operazioni peritali al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in relazione all'esposizione all'amianto del dante causa delle parti ricorrenti rispetto alle mansioni svolte, incaricava della redazione di un parere medico l'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Campania, istituito con l.r. 36/1987, sul seguente quesito: *“se le mansioni di idraulico-fontaniere, fontaniere-idraulico, fontaniere e agente tecnico di sorveglianza, operatore alle macchine eliografiche e fotostatiche svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno*

comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/4/1962 al 10/9/1986, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326";

- con note difensive del 28.6.2021, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda, evidenziando la mancata formulazione del parere a cura dell'incaricato organo peritale, con richiesta a questo Giudice di ogni determinazione utile ai fini del decidere;

- all'udienza del 13.6.2022, l'avv. Laurino domandava la sostituzione del nominato CTU, concludendo per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Tellone insisteva, invece, per la reiezione della domanda sulla base di quanto indicato nei propri scritti difensivi, non opponendosi alla sostituzione del CTU;

- con ordinanza n. 125/2022, del 15.6.2022, questo Giudice revocava l'ordinanza n. 184/2018, del 17.12.2018, di conferimento dell'incarico peritale all'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Campania ed affidava alla ASL NA 1 il compito di formulare, entro il termine di 120 giorni dalla trasmissione dell'ordinanza, motivato parere sui seguenti quesiti: *"se le mansioni di idraulico-fontaniere, fontaniere-idraulico, fontaniere e agente tecnico di sorveglianza, operatore alle macchine eliografiche e fotostatiche svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/4/1962 al 10/9/1986, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre*

2003 n. 326”;

- in data 3.6.2024, l'indicato organo peritale trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere;
- all'odierna udienza l'avv. Giuseppina Auletta, per delega dell'avv.to costituito, si è riportata alle proprie difese insistendo come in atti mentre l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS ha concluso come da comparsa depositata;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente contenzioso verte sull'accertamento delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, l. n. 257/92 e s.m.i. per effetto dell'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa del (omissis) dante causa degli odierni ricorrenti.

Per l'accertamento tecnico, necessario ai fini del decidere, questo Giudice ha, da ultimo, richiesto con ordinanza n. 125/2022, del 15.6.2022, un parere medico legale alla ASL NA 1 Centro sui seguenti quesiti: *“se le mansioni di idraulico-fontaniere, fontaniere-idraulico, fontaniere e agente tecnico di sorveglianza, operatore alle macchine eliografiche e fotostatiche svolte dal signor (omissis) presso la CONSAC spa hanno comportato un'esposizione ad una concentrazione di polveri di amianto annuale superiore a 100 ff/ll, come valore medio su otto ore al giorno, comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per il periodo dal 1/4/1962 al 10/9/1986, ai sensi dell'articolo 47 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326”.*

L'incaricato organo peritale trasmetteva il richiesto parere in data 3.6.2024.

Esaminata tutta la documentazione amministrativa e sanitaria

in atti, l'adito Collegio Medico, formato dai dott.ri (omissis) ha affermato che: *“Dalla relazione INAIL uff. Contarp di valutazione dell'esposizione a fibre di amianto ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali del 22.4.2009 (...) si ritiene di non poter escludere la pregressa sussistenza di una esposizione qualificata ad amianto aerodisperso per i dipendenti della Consac spa che abbiano svolto la mansione di operatore idraulico, altrimenti denominato guardiano”*.

Aggiunge, al riguardo, l'organo peritale come nel passato, anche nel periodo lavorativo svolto dal (omissis), l'amianto fosse ampiamente utilizzato per la realizzazione delle condotte di adduzione di acqua potabile e per il suo stoccaggio in appositi cassoni precisando che: *“le esposizioni più consistenti riguardavano quelle che si verificavano quando si andava a fare delle sostituzioni di porzione di tubazione in buca e venivano usate seghe circolari per il taglio a misura: la polvere generata da questa lavorazione esponeva in modo diretto a fibre di amianto coloro che procedevano al taglio, ma anche in modo indiretto coloro che si trovavano nei pressi. Fino all'ingresso del d.lgs. 277 del 1991 questa operazione era eseguita di prassi senza particolari precauzioni”*.

Alla stregua delle argomentazioni svolte così concludeva: *“non è da escludere per l'ex dipendente Di (omissis) una lavorazione a rischio amianto secondo la normativa vigente per il riconoscimento dei benefici previdenziali per il periodo dall'1.4.1962 al 31.12.1973”*.

Secondo questo Giudice, le richiamate valutazioni peritali – provenienti da un organo munito di adeguate competenze specialistiche – appaiono in questa sede pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione, risultando altresì formulate all'esito di un attento

esame della documentazione in atti. Né altri elementi per un diverso convincimento idonei a confutare l'*iter* logico – giuridico seguito dall'organo peritale possono desumersi dalle difese dell'INPS.

In applicazione del canone del "*più probabile che non*", ritiene, dunque, sussistenti nel caso di specie sufficienti elementi comprovanti, con ragionevole grado di verosimiglianza, un'esposizione qualificata all'amianto del (omissis) sì da legittimare l'invocato riconoscimento della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i., con rideterminazione, a carico dell'INPS, del relativo trattamento pensionistico.

Quanto alle eccezioni sollevate dall'Ente previdenziale, dev'essere, in primo luogo, respinta l'eccezione di decadenza ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 269/2003, in quanto tale normativa consente di escludere dalla menzionata decadenza quei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, erano già stati collocati in pensione o avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici contributivi in esame (Cass. Sez. Lav. n. 2243/2023; n. 1607/2022; n. 27553/2020),

In secondo luogo, con riferimento alla eccezione di prescrizione degli arretrati, la stessa va respinta a fronte dei plurimi atti interruttivi intervenuti successivamente alla proposizione della domanda di benefici ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e sino al deposito in data 26.3.2013 dell'odierno ricorso segnatamente costituiti da: 1) richiesta di riesame all'INPDAP e all'INAIL in data 24.8.2009; 2) domanda inoltrata all'INPDAP in data 14.10.2009 per la liquidazione e la ricostruzione della pensione; 3) istanza proposta in data 15.3.2010 per la revisione del diniego di

concessione dei benefici per il periodo lavorativo con esposizione all'amianto; d) istanza formulata all'INAIL in data 11.3.2011 per la revisione del provvedimento del 3.1.2011).

Per i motivi illustrati, questo Giudice riconosce, in favore degli odierni ricorrenti, il diritto a beneficiare della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal proprio dante causa (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con la rideterminazione a carico dell'INPS del relativo trattamento pensionistico. Condanna, altresì, l'INPS alla corresponsione dei dovuti arretrati dalla data della domanda amministrativa (15.6.2005), incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. Riconosce, in favore degli odierni ricorrenti, il diritto a beneficiare della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 e s.m.i. mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal proprio dante causa (omissis) dall'1.4.1962 al 31.12.1973, con conseguente rideterminazione del relativo trattamento pensionistico;
2. Condanna l'INPS alla corresponsione dei dovuti arretrati a decorrere dalla domanda amministrativa (15.6.2005),

incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del cumulo parziale;

3. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti nella misura complessiva di euro 1,500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.09.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale